

N. R.G. 12948/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12948/2018** promossa da:

STAR S.R.L. (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. ANDREONI MARTINO MARIO e dell'avv. GRIFFINI DANIELE (_____) elettivamente domiciliata in MILANO, VIA AGNELLO, 12 presso il difensore avv. ANDREONI MARTINO MARIO

ATTORE

contro

DAVID (C.F. _____) con il patrocinio dell'avv. _____, 22/B presso il difensore _____

CONVENUTO

CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

OGGETTO: Responsabilità professionale del commercialista

Fatti di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Star S.r.l. ha convenuto, dinanzi a questo Tribunale, il rag. David _____ chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'inadempimento delle obbligazioni sul medesimo gravanti.



A sostegno della domanda proposta, parte attrice ha dedotto: che dal luglio del 2011 Star S.r.l., attiva nell'ambito della ristorazione, aveva conferito mandato professionale al rag. David ragioniere e commercialista iscritto all'ordine di Milano, incaricandolo sia della tenuta della contabilità sia dell'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali, contabili e previdenziali della società, con delega ad operare dinanzi alle amministrazioni fiscali; tuttavia, il rag. David si era reso inadempiente rispetto agli obblighi assunti, in particolare omettendo di presentare, per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, le dichiarazioni Iva, Irap e dei redditi (queste ultime omesse per gli anni 2011 e 2014), nonché dei modelli 770 sostituiti l'imposta, con conseguente mancata comunicazione degli importi eventualmente a debito a titolo di saldo e di acconto, di compilare e inviare gli studi di settore, nonché depositando oltre i termini previsti i bilanci di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 e le dichiarazioni Ires per l'anno 2012 (peraltro in bianco) e 2013; che il rag. David rendeva edotta l'attrice dei detti inadempimenti, ammettendoli, con riferimento agli anni 2011, 2012 e 2013 con missiva del 14 maggio 2015; che Star S.r.l. provvedeva quindi, in data 20 luglio 2015, ad incaricare il dott. Vincenzo Di Martino ad effettuare il controllo contabile e fiscale relativo all'attività di assistenza e consulenza contabile e fiscale relativa agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 posta in essere dal rag. in favore di Star S.r.l.; che nell'ambito dello svolgimento di tale incarico, il dott. Di Martino rilevava, oltre agli inadempimenti ammessi dal rag. anche le irregolarità relative all'anno 2014; che, successivamente, le dette irregolarità venivano accertate dall'Agenzia delle Entrate, che notificava a Star S.r.l. la relativa documentazione composta da accertamenti automatizzati e cartelle di pagamento; che a causa di tali inadempimenti Star S.r.l. subiva un danno complessivo pari a euro 78.407,00, di cui euro 20.010,00 per la definitiva perdita di un credito iva maturato nel 2012, euro 42.797,00 per sanzioni dovute per omessa o incompleta presentazione delle dichiarazioni iva, irap e ires relative agli anni 2012, 2013 e 2014 ed euro 15.600,00 per il compenso dovuto al professionista incaricato di ricostruire la contabilità della società. Parte attrice chiedeva quindi l'accertamento dell'inadempimento da parte del rag. delle obbligazioni contrattuali assunte e la sua condanna al risarcimento di tutti i danni.

La domanda risarcitoria di parte attrice veniva, nel corso del processo, legittimamente modificata a seguito di fatti nuovi emersi successivamente alla presentazione della domanda; in particolare, parte attrice modificava il *quantum* richiesto, a seguito di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'importo richiesto in ordine alle sanzioni per l'omesso versamento 770 relativo all'anno 2014, nonché a seguito della notifica di ulteriori cartelle di pagamento.

Il convenuto David si costituiva in data 17.12.2018, dopo il deposito delle memorie autorizzate *ex art.* 183, comma 6 n. 1 e 2, c.p.c. di parte attrice, contestando le domande svolte da Star S.r.l.,



ritenute infondate, e chiedendone il rigetto, sostenendo in particolare: che l'attrice non avrebbe provveduto al pagamento del compenso in capo al convenuto; che la missiva in cui il rag. David ammetteva i propri inadempimenti non poteva essere considerata quale elemento di prova, in quanto si tratterebbe di documento redatto da Star S.r.l. affinché venisse sottoscritto dal convenuto per motivi legati alla società; che il rag. non era fornito di un mandato in ordine ai versamenti delle imposte dal conto corrente della società attrice e che pertanto le sanzioni conseguenti al mancato versamento delle imposte non potevano essere causalmente ricondotte alla sua attività; che il credito iva maturato nell'anno 2013 poteva essere utilizzato dall'attrice in detrazione nei due anni successivi o comunque poteva essere oggetto di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92 e che in ogni caso la società Star S.r.l. poteva proporre istanza per interpello all'Agenzia delle Entrate per avere chiarimenti in ordine all'utilizzabilità di tale credito per le dichiarazioni successive nonostante l'omessa dichiarazione per l'annualità cui il credito l'imposta si riferiva ovvero affrontare un contenzioso tributario nell'ambito del quale sarebbero state fornite delucidazioni; inoltre il convenuto rilevava come parte attrice non avesse notiziato il rag. circa le comunicazioni ricevute dall'Agenzia delle Entrate; che Star S.r.l. avrebbe potuto ricorrere al ravvedimento operoso, con conseguente applicazione di sanzioni ridotte; infine, il convenuto rilevava altresì come non potesse tenersi conto, per la quantificazione del danno, delle somme relative agli anni 2011, 2012 e 2013, in quanto il credito dell'Erario sarebbe prescritto.

Acquisiti documenti prodotti, la causa, all'esito della precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le domande di parte attrice sono fondate e possono essere accolte nei limiti che seguono.

Sulla responsabilità per inadempimento del convenuto.

Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. sez. un. 30.10.2001 n. 13533, in *Dir. e giust.*, 2001, fasc. 42, 26).

Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto contrattuale non è contestata.

Parte attrice, inoltre, ha specificamente allegato l'esistenza di un inadempimento qualificato.

Il convenuto, gravato del relativo onere, non ha dimostrato di aver diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni.

Dai documenti prodotti è emersa la prova certa dell'inadempimento del convenuto ai doveri professionali sullo stesso gravanti.



I documenti prodotti da parte attrice consentono di accertare come il rag. _____ nell'esecuzione del mandato professionale, abbia compiuto numerosi errori e, in particolare: non aver presentato per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, le dichiarazioni Iva, Irap e dei redditi (queste ultime del tutto omesse solo per gli anni 2011 e 2014), nonché dei modelli 770 sostituiti l'imposta, con conseguente mancata comunicazione degli importi eventualmente a debito a titolo di saldo e di acconto, di compilare e inviare gli studi di settore, nonché depositando oltre i termini previsti i bilanci di esercizio relativi agli anni 2011, 2012 e 2013 e le dichiarazioni Ires per l'anno 2012 (peraltro in bianco) e 2013.

Tali inadempimenti sono provati, innanzitutto, dal contenuto confessorio della missiva di cui al doc. 2 di parte attrice, datata 14 maggio 2015, diretta a Star _____ S.r.l. e sottoscritta dal rag. _____ in cui il medesimo dichiarava: *“di non aver ottemperato agli adempimenti relativi alla presentazione presso i competenti uffici della dichiarazione iva degli anni 2011/2012/2013; di non aver presentato relativamente agli anni 2011/2012/2013 le dichiarazioni irap; di aver presentato nel 2013 la dichiarazione dei redditi tardiva entro 90 giorni; di aver omesso la compilazione degli studi di settore per ciascun anno; per ciascuna delle dichiarazioni omesse di non aver mai comunicato gli importi eventualmente a debito a titolo di saldo e di acconto; di aver omesso la dichiarazione dei modelli 770 sostituiti d'imposta per gli anni 2011/2012/2013”*.

La scrittura privata in questione non è stata disconosciuta dal convenuto costituitosi, ai sensi degli art. 214 c.p.c. con conseguente riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 c.p.c., e pertanto costituisce piena prova ai sensi dell'art. 2702 c.c.; peraltro, le dichiarazioni contenute, enunciando fatti sfavorevoli per il rag. _____ costituiscono confessione stragiudiziale.

Al riguardo, il convenuto ha sostenuto la nulla valenza probatoria di tale scrittura alla luce del fatto che la medesima sarebbe stata redatta dalla stessa società Star _____ S.r.l. e per motivi legati alla società medesima (pag. 2 della memoria di costituzione).

Ebbene, la prima circostanza, non è provata ed è inoltre del tutto inidonea a privare la scrittura del suo valore probatorio, data la libera sottoscrizione del documento da parte del rag. _____ la seconda è del tutto irrilevante, alla luce del principio di diritto secondo cui *“ai sensi del combinato disposto degli artt. 2733 e 2735 c.c., il riconoscimento di una delle parti della verità di un fatto dal quale derivino conseguenze svantaggiose per il dichiarante in materia di diritti disponibili, anche se fatta all'altra parte fuori dal giudizio, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente, indipendentemente dal fine per il quale la confessione sia resa”* (Cass., Sez. III, 25 marzo 2002, n. 4202).

Le irregolarità nella compilazione e nell'invio delle dichiarazioni fiscali sono inoltre dimostrate dalla nota redatta dal dott. Di Martino (aggiornata ad alcune delle contestazioni da parte dell'Agenzia delle



Entrate notificate all'attrice in corso di causa) di cui al doc. 7 di parte attrice, nonché dalle cartelle di pagamento e dagli atti di accertamento inviati dall'Agenzia delle Entrate alla Star S.r.l. (cfr. all. 6, 7, 8, 9, 11 e 12 al doc. 7 e doc. 14 di parte attrice), in parte oggetto di rateizzazione ed in corso di pagamento (doc. 11 di parte attrice).

Peraltro, da tale documentazione, emerge la mancata presentazione da parte del convenuto delle dichiarazioni relative all'anno 2014 e che la dichiarazione ires per l'anno 2013 era stata inviata da parte del rag. oltre i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione.

A fronte dell'analitica e specifica indicazione degli errori commessi dal convenuto e del supporto documentale fornito quale prova dei medesimi, il rag. si è limitato a rilevare, genericamente, il mancato pagamento del compenso da parte di Star S.r.l. (pag. 2 della memoria di costituzione); tuttavia, nella lettera missiva del 15 maggio 2015, il rag. giustifica gli inadempimenti sulla base di "motivi personali". Non può pertanto ritenersi che il medesimo abbia sospeso l'esecuzione del contratto per inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c. (ricostruzione giuridica peraltro neppure mai richiamata dal convenuto medesimo).

Deve, pertanto, ritenersi provata la sussistenza dell'inadempimento del convenuto rag. e la sua colpa, ai sensi dell'art. 1218 c.c.

Solo per completezza, deve rilevarsi come nel caso in esame sia da escludere la sussistenza di particolari difficoltà tecniche ex art. 2236 c.c., in ragione del fatto che gli errori commessi dal rag. consistano in attività del tutto ordinarie per un professionista.

In ordine al danno risarcibile.

Ciò posto, si osserva che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato di norma dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'erario – o di terzi - per effetto dell'errore commesso dal commercialista.

Nel caso in esame, a parte attrice possono essere riconosciute le seguenti voci di danno:

- costi che l'attrice ha dovuto sostenere per l'attività del nuovo consulente che ha riscontrato gli errori commessi dal rag. e ricostruito la contabilità di Star S.r.l. (pari ad euro **15.600,00**: cfr. docc. 3 e 5).
- gli importi relativi ad esborsi per sanzioni o maggiori oneri tributari ed a perdite per mancati rimborsi, pari a complessivi €. **63.537,19** (cfr. docc 4, 7, 10, 14).

In ordine a tale ultima voce di danno, devono essere disattese le eccezioni di parte convenuta.

In primo luogo, parte convenuta rileva come il danno derivante dal pagamento delle sanzioni per il mancato pagamento delle imposte non sarebbe causalmente ricollegabile al suo inadempimento,



considerato il fatto che il rag. non era fornito di un mandato in ordine ai versamenti delle imposte dal conto corrente della società attrice.

Tale deduzione non trova tuttavia riscontro logico, posto che, nella normalità dei casi, il pagamento avviene sulla base della dichiarazione presentata dal professionista: qualora quest'ultimo non vi provveda, non fornendo conseguentemente al cliente le informazioni per procedere al pagamento, come nel caso in esame, il mancato pagamento è da ritenersi causalmente derivante dal comportamento omissivo del professionista.

In secondo luogo, parte convenuta ha dedotto che Star S.r.l. non avrebbe posto in essere alcuni comportamenti che avrebbero limitato il danno subito a causa dell'inadempimento del rag.

(quali comunicare al medesimo le istanze dell'Agenzia delle Entrate; ricorrere al ravvedimento operoso; chiedere il rimborso del credito iva maturato e non utilizzato; interpellare l'Amministrazione Finanziaria per ottenere chiarimenti in ordine alla compensabilità del credito iva o, in alternativa, instaurare un contenzioso, anche per far valere l'asserita prescrizione dei crediti vantati dall'Erario).

Al di là della genericità delle deduzioni, che non danno conto con precisione dell'ammontare del danno che sarebbe stato evitato o di altre circostanze da cui desumere le probabilità di successo delle misure indicate, deve rilevarsi come le medesime mirino ad accertare l'evitabilità del danno da parte del creditore, con conseguente diminuzione del dovuto ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c.

Secondo indirizzo giurisprudenziale pacifico, in tema di risarcimento del danno, *“l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede”* (Cass., 19 luglio 2018, n. 19218; 25 maggio 2010, n. 12714; 02 marzo 2012, n. 3240)”.
“l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (di cui all'art. 1227 c.c., comma 1) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, giacchè - mentre nel primo caso il giudice deve procedere d'ufficio all'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, dello stesso - la seconda di tali situazioni forma oggetto di un'eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede” (Cass., 19 luglio 2018, n. 19218; 25 maggio 2010, n. 12714; 02 marzo 2012, n. 3240)”.

Pertanto, deve rilevarsi la tardività, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., delle eccezioni sollevate dal convenuto, considerato che trattasi di eccezioni in senso stretto e che la costituzione è avvenuta ben oltre il termine di 20 giorni prima dell'udienza.

Pertanto, il credito risarcitorio complessivo ammonta ad euro **79.137,00**.



Trattandosi di credito di valore, su tale importo è dovuta la rivalutazione monetaria ISTAT dalla data dell'inadempimento, determinabile alla data del ricevimento della prima cartella esattoriale.

Sugli importi annualmente rivalutati dalla stessa data sino al saldo sono poi dovuti interessi al saggio legale; dal giorno della domanda il saggio è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria eccezione, deduzione, istanza, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto dichiara tenuto e condanna il rag. David al pagamento, in favore di parte attrice, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della somma di euro 79.137,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali nei termini indicati in parte motiva;
- 2) condanna il rag. David al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 8.350,00, oltre al contributo unificato pari ad euro 759,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Milano, 6 aprile 2020

Il Giudice
dott. Martina Flamini

